



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

X LEGISLATURA

ATTI: 6213

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2014

DELIBERAZIONE N. X/482

Presidenza del Presidente CATTANEO

Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:

ALFIERI Alessandro	COLUCCI Alessandro	MARTINAZZOLI Donatella
ALLONI Agostino	CORBETTA Gianmarco	MELAZZINI Mario Giovanni
ALTITONANTE Fabio	D'AVOLIO Massimo	MICHELI Paolo
AMBROSOLI Umberto	DE CORATO Riccardo	NANNI Iolanda
ANELLI Roberto	DEL GOBBO Luca	PAROLINI Mauro
BALDINI Maria Teresa	DOTTI Francesco	PAROLO Ugo
BARBONI Mario	FANETTI Fabio	PEDRAZZINI Claudio
BARONI Anna Lisa	FATUZZO Elisabetta	PIAZZA Mauro
BARZAGHI Laura	FERMI Alessandro	PIZZUL Fabio
BIANCHI Dario	FERRAZZI Luca	RIZZI Fabio
BORGHETTI Carlo	FIASCONARO Andrea	ROLFI Fabio
BRAMBILLA Enrico	FORMENTI Antonello	ROMEO Massimiliano
BRIANZA Francesca	FORONI Pietro	ROSATI Onorio
BRUNI Roberto	FOSSATI Lino	SAGGESE Antonio
BUFFAGNI Stefano	GAFFURI Luca	SALA Alessandro
BUSI Michele	GALLERA Giulio	SALA Fabrizio
CAPELLI Angelo	GALLI Stefano Bruno	SANTISI in SAITA Silvana
CARCANO Silvana	GIRELLI Gian Antonio	SCANDELLA Jacopo
CARRA Marco	LENA Federico	SORTE Alessandro
CARUGO Stefano	MACCABIANI Giampietro	STRANIERO Raffaele
CASALINO Eugenio	MACCHI Paola	TIZZONI Marco
CASTELLANO Lucia	MAGONI Lara	TOIA Carolina
CATTANEO Raffaele	MALVEZZI Salvatore Carlo	TOMASI Corrado
CAVALLI Alberto	MANTOVANI Mario	VALMAGGI Sara
CECCHETTI Fabrizio	MARONI Maria Daniela	VILLANI Giuseppe
CIOCCA Angelo	MARONI Roberto	VIOLI Dario
COLLA Jari	MARSICO Luca	

Consiglieri in congedo: LENA e MARONI R.

Consiglieri assenti: ALFIERI, AMBROSOLI, BALDINI, BARBONI, BARZAGHI, BRAMBILLA, BUSI, CAPELLI, CIOCCA, D'AVOLIO, DOTTI, FATUZZO, FORONI, GAFFURI, GALLERA, MICHELI, PAROLINI, PAROLO, SALA A., SALA F., TOIA e TOMASI.

Risultano pertanto presenti n. 56 Consiglieri

Non partecipano alla votazione: CATTANEO

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO N. 2 SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL "TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA" E AL "TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA", IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI, 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COM(2014) 397 FINAL, NONCHÉ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

INIZIATIVA: COMMISSIONE I (ART. 38, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/19

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di Risoluzione n. 19 approvata dalla Commissione I in data 1 ottobre 2014;

a norma dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	56
Consiglieri votanti	n.	55
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 19 concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al "Trattato sull'Unione europea" e al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2014) 397 final, nonché osservazioni ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea", nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 che prevede che le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo; nonché l'articolo 12 che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura cosiddetta di "early warning", in base alla quale le istituzioni dell'UE trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l'articolo 6 prevede espressamente il coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), il comma 2 dell'articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea), l'articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea) e l'articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
- l'articolo 39, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei;
- l'articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia;
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;

viste, inoltre,

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2014) 397 final;

tenuto conto

dell'istruttoria e del contributo della VI commissione consiliare, competente nella materia oggetto della proposta di direttiva, nonché della conseguente istruttoria svolta dalla I commissione consiliare ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento generale;

premessato che

il principio di sussidiarietà, enunciato dal comma 3 dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri;

considerato che

la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;

valutata

la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato sull'Unione;

formula le seguenti osservazioni:

Rilevato che la materia disciplinata dalla proposta di direttiva in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che pare rispettato il principio di sussidiarietà e che, per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di direttiva pare contenuta nei limiti prefissati dalla Commissione europea;

PREMESSO che

- nel 2011 solo il 40 per cento circa dei 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti nell'Unione è stata riciclata;
- l'obiettivo di un'economia più circolare intende favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, così come ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate;
- nell'UE si osservano grandi differenze tra gli Stati membri in ordine alla gestione dei rifiuti, infatti vi sono Paesi con tassi di riciclo superiori al 50 per cento e altri con tasso inferiore al 20 per cento (da dati Eurostat 2012-2013);

CONSIDERATO che

- una raccolta differenziata di alta qualità è un tassello fondamentale per un recupero efficiente, anche a livello economico, dei rifiuti come materie prime seconde;
- l'informazione dei cittadini sulla corretta modalità di separazione dei rifiuti può accelerare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e permette di ottenere una buona qualità del differenziato;
- la consapevolezza del consumatore sulla possibilità di recupero o meno dei beni consumati instaura fenomeni di mercato virtuosi che favoriscono l'economia circolare;
- le tipologie di materiali raccolti sono omogenee, quantomeno a livello nazionale;

CONSIDERATA inoltre la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari nelle cui premesse viene rimarcato il ruolo dell'etichettatura per una corretta scelta della popolazione nelle proprie decisioni da consumatore e l'influenza positiva che tale etichettatura ha avuto sui consumi, rendendoli più consapevoli, e sul sistema produttivo;

fatte tali premesse, AUSPICA

- l'inserimento dell'obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati nell'Unione europea, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta differenziata consolidata (ad esempio carta, plastica, metalli, vetro, indifferenziato, etc.). Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora fosse ottenibile con semplici operazioni da parte del consumatore;
- la sollecitazione della riorganizzazione del sistema produttivo verso un'economia circolare tramite la definizione di opportune forme di disincentivo verso i prodotti che generano rifiuti non differenziabili o non semplicemente separabili in materiali differenziabili. L'obiettivo da perseguire è che, a partire dalla produzione, si vada verso una progettazione di beni facilmente entranti in un'economia circolare, senza la creazione di rifiuti. Si evidenzia che le azioni conseguenti dovranno essere attuate a livello ministeriale e con i relativi consorzi di filiera e che quindi tale attuazione sarà da riproporre in fase di recepimento della direttiva;

- l'introduzione di un nuovo indicatore, con riferimento alle politiche dell'UE in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti, al fine di individuare obiettivi comuni da perseguire e monitorare. In linea, quindi, con quanto contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, si propone di misurare l'effettivo risultato delle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, in relazione a dinamiche economiche, introducendo il seguente parametro: "variazione della produzione di RU inferiore dell'8 per cento rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011";

In relazione al testo della proposta di direttiva, considerato che:

- l'articolo 1, primo comma, numero 7), della proposta di direttiva, sostituendo l'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari e che tali misure puntano a garantire che i rifiuti alimentari stessi siano ridotti di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025;
- entro il 31 dicembre 2017 la Commissione europea adotta atti di esecuzione per instaurare condizioni uniformi di controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari adottate dagli Stati membri,
- conoscere al 31 dicembre 2017 i criteri europei di controllo delle misure di prevenzione da adottarsi a partire dalla stessa data non garantisce agli Stati membri la preventiva individuazione di misure efficaci di prevenzione di tale tipologia di rifiuti;

AUSPICA che il termine del 31 dicembre 2017, indicato nell'articolo 1, primo comma, numero 7), della proposta di direttiva che sostituisce l'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, sia anticipato al 1° gennaio 2016;

Inoltre, considerato che:

- l'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, modifica l'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, introducendo il paragrafo 2 *bis* all'articolo 5, così prevedendo che, fino al 1° gennaio 2025, gli Stati membri non ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili;
- tali rifiuti potrebbero essere conferiti in discariche per inerti o per rifiuti pericolosi, pur essendo rifiuti non pericolosi, aggirando così la norma;

AUSPICA la modifica del paragrafo 2 bis dell'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inserito dall'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, come segue: "2 bis. Fino al 1° gennaio 2025 gli Stati membri non ammettono nelle discariche i rifiuti non pericolosi riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili".

La stessa considerazione potrebbe, inoltre, valere per i paragrafi 2 ter e 2 quater dell'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inseriti dall'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, relativi alle discariche per rifiuti non pericolosi;

OSSERVA, relativamente al paragrafo 2 quinquies dell'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inserito dall'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a) della proposta di direttiva, che prevede che gli Stati membri non ammettono i rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti inerti, che tale limitazione pare di difficile applicazione in quanto alcuni rifiuti urbani inerti hanno come destino la discarica.

La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

IL PRESIDENTE
(f.to Raffaele Cattaneo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Maria Daniela Maroni)
(f.to Eugenio Casalino)

IL SEGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)

Copia conforme all'originale in atti composta di n. 6 pagine.
Milano, 14 ottobre 2014
Servizio Segreteria dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza
Il Dirigente
(Mario Quaglini)